

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: ROMANO)

Roma, 27 settembre 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM(2017) 352)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede di migliorare il funzionamento dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi informatici su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nonché di e ampliarne il mandato in vista dell'entrata in vigore di nuovi sistemi in materia di sicurezza e gestione delle frontiere, nell'ambito delle azioni volte a far fronte alle sfide dell'UE nel settore della migrazione e della sicurezza;

considerato, in particolare, che

- l'Agenzia è stata istituita con il regolamento (UE) n. 1077/2011, al fine di subentrare alla Commissione europea nella gestione operativa del SIS (sistema informativo Schengen), del VIS (sistema informativo visti) e dell'Eurodac (sistema delle impronte digitali);

- successivamente sono stati affidati all'Agenzia nuovi compiti tra cui taluni aspetti operativi e di sicurezza riguardanti DubliNet (la rete di comunicazione tra le autorità nazionali competenti per le domande di asilo), il funzionamento di VISION (la rete di consultazione di Schengen) e l'esecuzione del progetto pilota "frontiere intelligenti"

- in linea con la relazione della Commissione europea sul funzionamento dell'Agenzia eu-LISA (COM(2017) 346), del 29 giugno scorso, la proposta prevede ora di affidare all'Agenzia anche la gestione operativa di ulteriori quattro sistemi informatici ancora in fase di proposta: 1. il sistema EES per la registrazione di ingressi e uscite dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016) 194); 2. il sistema automatizzato per la gestione delle domande di protezione internazionale (COM(2016) 270); 3. il sistema ETIAS di informazione e autorizzazione ai viaggi per cittadini di Paesi terzi non soggetti al visto (proposta COM(2016) 731); 4. il sistema centralizzato sulle condanne pronunciate a carico dei cittadini di Paesi terzi e apolidi e sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN);

- altre modifiche al regolamento istitutivo dell'Agenzia discendono dalle valutazioni contenute: nella comunicazione della Commissione, del 6 aprile 2016, dal titolo "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza"; nella relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sui sistemi d'informazione e l'interoperabilità dell'11 maggio 2017; nella settima relazione della Commissione, del 16 maggio 2017, sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza; nelle raccomandazioni di

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

modifica formulate dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia concernenti l’eventualità che eu-LISA debba ospitare e gestire soluzioni tecniche comuni per l’attuazione a livello nazionale di sistemi decentrati; e nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, del 19 luglio 2012, sulle agenzie decentrate;

- l’articolo 10 della proposta consente all’Agenzia di seguire gli sviluppi della ricerca d’interesse per la gestione operativa dei sistemi informatici, nonché di contribuire all’attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” che riguardano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

- l’articolo 12 della proposta assegna all’Agenzia il compito di fornire consulenza e sostegno ad hoc agli Stati membri, mediante studi di fattibilità e verifiche in situ, sul collegamento tra i sistemi nazionali e i sistemi centrali, nonché per l’implementazione di nuovi sistemi centralizzati su richiesta di almeno sei Stati membri;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nei seguenti articoli del TFUE: - articolo 74, sulla cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri; - articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), sulla politica comune dei visti e i controlli alle frontiere esterne; - articolo 78, paragrafo 2), lettera e), sulla determinazione dello Stato membro competente nell’ambito del sistema europeo comune di asilo; - articolo 79, paragrafo 2, lettera c), sul contrasto all’immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare; - articolo 82, paragrafo 1, lettera d), sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni; - articolo 85, paragrafo 1, su Eurojust; - articolo 87, paragrafo 2, lettera a), sulla raccolta e scambio di informazioni nell’ambito della cooperazione di polizia; - articolo 88, paragrafo 2, su Europol;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto gli obiettivi di gestire i sistemi informatici relativi alla raccolta e lo scambio di dati tra gli Stati membri, nell’ambito delle politiche di migrazione e di sicurezza, e di fornire consulenza e sostegno agli Stati membri in casi specifici, non possono essere conseguiti dagli stessi Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere i predetti scopi. Peraltro, i compiti dell’Agenzia, relativi ai sistemi di raccolta e scambio di dati, non si estendono anche ad aspetti di responsabilità relativi ai dati stessi, i quali rimangono di competenza nazionale, sebbene all’Agenzia saranno ora attribuiti compiti ampliati di consulenza e di sostegno agli Stati membri in casi specifici.

Lucio Romano